

**COMUNE DI
TENERO-CONTRA**



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE I VOLI D'ELICOTTERO**



Ordinanza Municipale concernente i voli d'elicottero

IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

richiamati

- l'Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori dagli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs);
- il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri;
- l'Ordinanza Municipale concernente la repressione dei rumori molesti;
- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) e ogni altra normativa applicabile in materia

emana la presente Ordinanza

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza regola la competenza del Municipio nella disciplina dei voli con elicottero in modo da limitare l'inquinamento fonico e dell'aria, garantire la sicurezza di persone e cose e il rispetto della quiete pubblica.

Art. 2 Modalità di volo

¹Nel rispetto dell'art.18 OAEs, le traiettorie e le quote di volo dovranno essere effettuate in modo da non creare disturbi e inconvenienti eccessivi per le zone residenziali e le strutture sensibili.

²I pacchetti di rotazione (durata del volo), non devono superare i 30 minuti. La durata massima non è cumulabile nella medesima fascia del mattino, rispettivamente del pomeriggio. Deroche possono essere concesse dal Municipio in casi debitamente motivati e documentati.

Art. 3 Orari di volo

¹Gli orari di rotazione possono essere concessi tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 14.00 e le ore 16.00 dal lunedì al venerdì.

²Durante il periodo turistico di alta stagione (dal 1° luglio al 31 agosto), qualsiasi volo con atterraggio esterno è autorizzato unicamente tra le ore 14.00 e le ore 16.00.

³Sono vietati voli il sabato e nei giorni festivi riconosciuti come tali dalle Autorità cantonali.

⁴In casi giustificati e limitati nel tempo, oppure in caso di voli al di fuori dall'abitato, il Municipio può concedere deroghe ai limiti d'orario indicati.

Art. 4 Atterraggi e voli in zone densamente popolate

¹La richiesta di autorizzazione dev'essere inoltrata all'Ufficio tecnico comunale tramite posta elettronica (utc@tenero-contra.ch) almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista del volo mediante apposito formulario reperibile sul sito internet del Comune (Servizi → Ufficio tecnico), specificando in particolare:

- il committente dei voli;
- lo scopo dei voli, indicando il genere di merci o persone che si intende trasportare;
- il programma dei voli, indicando:
 - data e orario dei voli previsti
 - luogo del decollo e dell'atterraggio
 - numero delle rotazioni previste
 - tipo di elicotteri usati
- l'eventuale necessità di provvedimenti di sicurezza riguardo al traffico stradale, ferroviario e delle funivie.

²Eventuali cambiamenti di programma devono essere annunciati tempestivamente all'Ufficio tecnico comunale.

³Il Municipio si esprime in merito alla richiesta d'autorizzazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e si riserva la facoltà di respingere le richieste nei casi in cui è ragionevolmente esigibile che il trasporto sia fatto con altri mezzi meno incisivi della quiete pubblica.

⁴Le operazioni di salvataggio (REGA), di polizia e di lotta contro gli incendi non sottostanno ad alcuna autorizzazione.

Art. 5 Tasse

¹Per il rilascio dell'autorizzazione è prelevata una tassa amministrativa di CHF 50.-.

²Per l'esecuzione di lavori di interesse pubblico promossi dagli enti pubblici e/o parapubblici, non viene prelevata alcuna tassa.

Art. 6 Responsabilità nei confronti di terzi

¹Il richiedente e/o l'operatore dei voli sono ritenuti responsabili per qualsiasi danno causato a terzi. Il committente, rispettivamente la ditta non potranno fare rivalsa sul Comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, non potranno esercitare i loro diritti o saranno altrimenti danneggiati.

²La compagnia di volo deve adottare le misure necessarie per proteggere l'ambiente e le persone a terra (avvertire i confinanti interessati dal volo, se necessario sbarrare le vie di accesso, segnalare il pericolo, ecc.).

³La compagnia di volo deve informare i confinanti del mappale interessato indicando l'ubicazione precisa del cantiere (via e numero civico) la data e la fascia oraria in cui è previsto il volo.

Art. 7 Segnalazione delle infrazioni

Le infrazioni alle Ordinanze e ai Decreti che disciplinano gli atterraggi con elicotteri sono trasmesse all'Ufficio federale dell'aviazione civile per il tramite dell'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale.

Art. 8 Reclami

Contro le decisioni dei Servizi dell'Amministrazione è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 9 Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite con una multa fino a CHF 5'000.-. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC.
Nei casi di esigua gravità la pena può essere sostituita da un ammonimento.

Art. 10 Applicabilità di altre Leggi

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni federali e cantonali concretamente applicabili.

Art. 11 Entrata in vigore e pubblicazione

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, a norma dell'art. 192 LOC, durante il quale è possibile ricorrere al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Il Sindaco:

Il Segretario:

f.to Graziano Crugnola f.to Nicola Varetta

Tenero, 20 marzo 2025

Approvata con risoluzione municipale n. 194 del 17.03.2025

Pubblicata agli albi comunali dal 20.03.2025 al 06.05.2025